



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RICHETTI, ALDERISI, ANGRISANI, DE PETRIS, FANTETTI, FEDELI, LANZI, MASINI, MININNO, NANNICINI, NOCERINO, PITTELLA, RAMPI, STEFANO e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2021

Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienici femminili essenziali, nonché istituzione di un credito annuo per il loro acquisto e distribuzione degli stessi negli istituti scolastici

ONOREVOLI SENATORI. – La legge vigente sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevede un'agevolazione per i prodotti considerati di prima necessità come alcuni generi alimentari, libri, materiali terapeutici e altro, ai quali è applicata una imposta agevolata al 4 per cento, anziché quella ordinaria al 22 per cento. In Italia l'IVA sugli assorbenti monouso è, invece, posta al 22 per cento: vengono quindi considerati un bene di consumo e non di prima necessità, alla stregua di qualsiasi altro bene, anche di lusso. Con questo disegno di legge si chiede che ai prodotti igienici femminili essenziali, quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso sia riconosciuto il carattere di necessità che meritano, con una conseguente aliquota ridotta al 4 per cento, abbassando a questa soglia anche i prodotti igienici femminili biodegradabili o lavabili. Pur riconoscendo, infatti, il carattere di sostenibilità di questi ultimi, è palese che il mercato di consumo non sia influenzato dalle attuali disparità di aliquota, deducendo quindi che un appiattimento al 4 per cento sia per i prodotti biodegradabili o lavabili che per quelli monouso non comporterà un maggiore impatto ambientale. Queste misure seguono le iniziative di detassazione che hanno visto la luce in diversi Paesi, dalla Gran Bretagna all'Australia, dalla Francia alla Germania, dall'Irlanda al Sudafrica.

Si stima che dalla pubertà alla menopausa ogni donna affronti circa 520 cicli mestruali dalla durata media di 28 giorni, arrivando così a spendere oltre 70 euro l'anno per il solo acquisto dei prodotti igienici femminili essenziali. Si tratta di una spesa per l'acquisto di una categoria di prodotti necessari al

mantenimento di livelli adeguati di igiene personale e, quindi, alla salute delle donne; una spesa indispensabile per un bene essenziale, legato all'essere donna.

Il problema non è meramente economico, ma la questione dell'igiene femminile è anche politica e sociale; per questo si intende porre rimedio anche al distorto messaggio culturale che l'attuale imposizione fiscale comporta e cioè che i prodotti igienici femminili – siano essi biodegradabili, lavabili o monouso – siano paragonabili a beni di lusso o superflui, nonostante il ciclo mestruale delle donne sia inevitabile.

Cionondimeno, non va dimenticato che la crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19 ha colpito pesantemente l'occupazione femminile, mettendo ancora più a rischio l'accesso ai prodotti sanitari per le fasce più deboli della popolazione. È noto, infatti, che i prodotti igienici femminili sono i più richiesti, insieme ai beni alimentari, dalle persone meno abbienti alle associazioni che offrono loro supporto. Un problema – a cui nel gergo ci si riferisce con l'espressione inglese di *period poverty* (povertà mestruale) – su cui si interviene predisponendo un aiuto economico da erogare direttamente alle donne che sostengono questa spesa. Tale sostegno può essere esclusivamente utilizzato per l'acquisto dei prodotti oggetto del presente disegno di legge e in qualsiasi esercizio commerciale da parte delle donne di età superiore ai diciotto anni.

La Scozia e l'Australia rappresentano due dei Paesi in cui sono in vigore misure che garantiscono un accesso gratuito ai prodotti igienici femminili nelle scuole. Basti pensare che, secondo alcuni dati del 2017 – e quindi pre-COVID – nel Regno Unito al-

meno il 10 per cento delle ragazze nelle scuole ha dichiarato di non potersi permettere i prodotti igienici femminili, e la maggior parte di loro vive con imbarazzo sia la possibilità di affrontare il tema con un insegnante, preferendo poi saltare le ore di educazione fisica o intere giornate di lezioni. Si propone, quindi, di allineare anche l'Italia a queste buone pratiche prevedendo distributori gratuiti per le ragazze all'interno delle strutture scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in modo che le studentesse

– a prescindere dalle condizioni socioeconomiche delle loro famiglie – non abbiano nemmeno ricadute sul piano didattico.

Per i motivi esposti si ritiene assolutamente necessario ridurre l'aliquota IVA sui prodotti igienici femminili, riconoscendone finalmente il carattere di prima necessità, garantendone l'approvvigionamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e venendo incontro alle difficoltà economiche delle famiglie meno abbienti con un *bonus ad hoc*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso »;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, il numero 1-*quinquies*) è abrogato.

Art. 2.

(Credito annuo per l'acquisto dei prodotti igienici femminili essenziali)

1. Al fine di sopperire al problema della cosiddetta « povertà mestruale » e sostenere le fasce economicamente più fragili della popolazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'erogazione di un credito, pari a 50 euro annui, per l'acquisto dei prodotti igienici femminili essenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, da accreditare su tessera magnetica.

2. Hanno diritto al credito di cui al comma 1 tutte le donne di età compresa tra diciotto e cinquant'anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con

il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda, di erogazione del credito di cui al comma 1, nonché di utilizzo in tutti gli esercizi che commercializzano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Art. 3.

(Distribuzione negli istituti scolastici secondari)

1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. Il Ministro dell'istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00